

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 153 DEL 17 APR. 2015

OGGETTO: VIVONA VINCENZO c/ COMUNE di Castelvetro - risarcimento danni a seguito di sinistro. Accordi transattivi e prenotazione impegno di spesa.

L'anno duemilaquindici il giorno diciannette del mese di aprile in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. CALCARA PAOLO nella sua qualità di ASS. RE ANZIANO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
MATTOZZI Matilde
RIZZO Giuseppe
INZIRILLO Filippo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

| pres. | ass. |
|-------|------|
| | X |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |
| X | |

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

1. **ACCETTARE**, come accetta, la proposta di transazione formulata dall'Ufficio Legale al sig. **VIVONA Vincenzo**, per un importo complessivo di € **400,00**.
2. **PRENOTARE** la somma di € 400,00 al codice 1.1.2.8 del redigendo bilancio 2015, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n° 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs n° 126/2014, considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio.
3. **DARE ATTO** che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163, comma 3°, del D. Lgs. n° 267/2000.
4. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012
5. **DEMANDARE** al Dirigente del Settore Affari Generali l'adozione degli atti gestionali di competenza necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 n° comma della L. R. n. 44/91.



Ufficiale
10/3/15

M. D. O.



003549



Handwritten signature

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

N. 117 /2014 SENT.

N. 526/1013 R.G.

Il Giudice di Pace di Castelvetro Dott. Pina Nasello, ha pronunciato la seguente

N. 782 /2014 CRON

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 526 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2013 avente per oggetto: "condannatorio".
Promossa da:

Oggetto: condannatorio

VIVONA VINCENZO (c.f. VVNVCN94B13C286X), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Messina in virtù di mandato steso a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelvetro via Marconi n. 31.

ATTORE

CONTRO

Rilasciata copia con formula esecutiva

COMUNE DI CASTELVETRANO, (c.f. 81001210814) in persona del Sindaco pro tempore, per la carica ex lege domiciliato presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Grimaudo, giusta deliberazione di G.M. e mandato a margine della comparsa.

All'Avv.

CONVENUTO

All'udienza del 20.10.2014 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni depositate con note scritte:

Oggi _____

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato il 10.06.2013 Vivona Vincenzo chiamava in giudizio, dinanzi a questo Giudice di Pace, il Comune di Castelvetro in persona del Sindaco pro tempore, per sentire accogliere la domanda in ordine alla quale riferiva.

In data 28.02.2012 alle ore 19:30 circa, si trovava nella via Milazzo, nei pressi del salone parrucchieria denominato "Crescente", dopo essersi intrattenuto con i presenti del locale si apprestava ad allontanarsi e, scendendo dal marciapiede inciampava in una buca non segnalata né visibile, perdeva l'equilibrio ma, veniva prontamente aiutato da un amico che si trovava al suo fianco. Il Sig. Vivona accusava subito dolore alla caviglia ed il titolare della parrucchieria, Sig. Giacomo Crescente, prestava i primi soccorsi. Poiché il ragazzo non riusciva a poggiare il piede, chiedeva al Sig. Crescente di accompagnarlo a casa e sarebbe stata la mamma ad accompagnarlo in Ospedale.

Trasportato al nosocomio di Castelvetro, dopo le prime cure gli veniva immobilizzata la caviglia, con stecca, ed applicata la terapia del caso. Seguivano ulteriori visite, esami diagnostici e terapia fisiatrica.

A seguito di raccomandata di messa in mora, il Comune di Castelvetro incaricava il tecnico competente per un sopralluogo; quest'ultimo effettuava i rilievi del caso evidenziando che la buca in questione, dopo la denuncia, veniva ricoperta con un tombino.

Nella fase stragiudiziale in Comune proponeva una definizione bonaria del rapporto offrendo € 300,00; somma non ritenuta congrua secondo i danni patiti, da ciò il presente giudizio.

A

L'interpretazione dell'art. 2051 c.c. sarà, ad esempio, possibile nel caso in cui la strada si trovi nel perimetro urbano del Comune o si tratti di strada aperta al pubblico traffico.

A carico della pubblica amministrazione graveranno quei rischi connessi all'osservanza dei doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili in base a criteri di corretta e diligente gestione, con esclusione della responsabilità della PA nelle ipotesi di pericolo imprevedibile ed inevitabile attribuibile a terzi o allo stesso danneggiato.

Infatti, a seguito dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il danneggiato che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. In concreto, la norma dell'art. 2051 c.c., non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, ex art. 2967 c.c., che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

Ora, considerato che spetta al giudice verificare innanzitutto se la cosa sia o meno potenzialmente lesiva e se l'evento verificatosi ne sia conseguenza normale, con riferimento a quanto sostenuto dall'attore, nel caso specifico, lo stesso è risultato, parzialmente, adempiente.

E' stato accertato, perché ne riferiva il teste escusso nel corso dell'istruttoria, che la buca, posta sotto il marciapiedi, era larga all'incirca 25 cm e profonda circa 15 cm. Il teste Crescente, proprio perché detta buca era presente dinanzi



h

Si costituiva, depositando comparsa, il Comune di Castelvetrano, questi contestava ogni addebito sia in ordine all'*an* che al *quantum* richiesti. Escludendo ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2043 e 2051 c.c., in attesa di valida prova circa l'evento causale, eccepiva il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.

Non potuto esperire il tentativo di conciliazione la causa veniva istruita con prova orale, escussi i testi, all'udienza del 20.10.2014 veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione in esame costituisce una nota e vexata quaestio in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati dai beni demaniali.

Solo a partire dagli anni Novanta, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza 10 maggio 1999, n. 156, si assisteva ad una vera e propria generalizzazione dell'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. nelle ipotesi considerate che ha portato, a partire dal 2007, ad una stabilizzazione delle posizioni giurisprudenziali (ancorché con alcune, sporadiche, eccezioni) tese ad abbandonare il requisito della cd. insidia occulta, precedentemente posto quale elemento essenziale per la sussistenza della responsabilità della P.A..

La giurisprudenza più recente è invece nella direzione che non si debba escludere a priori l'applicazione dell'art. 2051 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione, salvo il caso in cui sia oggettivamente impossibile l'effettiva custodia del bene demaniale.

M

... del 25%, atteso che l'adozione di maggiore cautela da parte del
... per superare la pericolosità evidente.

... l'attore ha diritto al risarcimento del danno da parte del
... nella misura della responsabilità accertata.

... n. 2 verbali di Pronto Soccorso
... "Vittorio Emanuele II" di Castelvetro del 28/29.02.2012 in
... "contusione della caviglia" prognosi gg 10 con
... per il medesimo periodo.

... psicofisica permanente questo decidente
... in via equitativa ritiene
... 3 (tre) il danno per ITA al 100%; 7 giorni ITP al 50%
... 20 ITP al 25%. Pertanto, rapportandosi al criterio equitativo a
... applicando le tabelle del danno biologico di lieve entità ex
... D.lgs 209/2005 come aggiornati dal Decreto del Ministero dello
... del 15 giugno 2012 che stabilisce in € 44,28 l'importo
... di inabilità assoluta, la somma che il convenuto
... deve pagare all'attore a titolo di risarcimento del
... in ragione dell'apporto causale accertato, ammonta ad €
... a titolo di danno morale, poiché trattasi di lesioni
... Se tale somma sono dovuti unicamente gli interessi nella
... al saldo essendo stata calcolata all'attualità.

... in ragione dell'esito raggiunto si ritengono
... tra le parti.

... esecutiva ex lege.

P.Q.M.

التمثيل
ل. 11-08-2012



il suo negozio, riferiva che si era formata, circa tre giorni prima, a seguito di una perdita d'acqua.

Tale circostanza risulta provata anche dal tipo di intervento effettuato, a posteriori dal Comune, per riparare il manto stradale ed evidenziato nelle foto in atti.

Se questo è il risultato probatorio, la Pubblica Amministrazione presuntamente responsabile ex art. 2051 c.c., in quanto custode di un bene rispetto al quale è in grado di esercitare un potere di controllo (che si fonda sull'art. 5 R.D. n. 2506 del 15.11.1923 e art. 14. del C.d.S. "obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi), idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, non ha fornito la prova che il danno sia derivato esclusivamente dall'asserita condotta colposa tenuta dal conducente.

La buca non era segnalata, non sorge dubbio, quindi che lo stato dei luoghi presenta le caratteristiche intrinseche di pericolosità propria ai fruitori della strada stessa.

Tuttavia, non può sottacersi la circostanza, emersa dalla deposizione del teste Crescente Giacomo, che l'attore si era fermato assieme all'amico (altro teste), sul marciapiede, per fumare una sigaretta.

L'attore, seppure per pochi minuti, poteva ben vedere le condizioni del luogo ed usando la normale diligenza ben poteva se non interrompere il nesso eziologico tra la causa (buca) e l'evento, ridurne le conseguenze dannose.

Pertanto, ritiene questo giudicante attribuire all'attore un concorso di colpa nella causazione dell'evento sinistro, che ritiene equo determinare nella

Il Giudice di Pace di Castelvetro, Dott. Pina Nasello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente e nei termini notificato dall'attore Vivona Vincenzo al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, ogni altra istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, così decide:

- Dichiara, per i motivi di cui in narrativa, il comune di Castelvetro in persona del Sindaco pro-tempore, parzialmente responsabile del danno per cui è causa;
- Condanna conseguentemente, il predetto convenuto, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 400,00 così liquidata come in motivazione e sulla quale sono dovuti gli interessi legali dal sinistro fino al reale soddisfo.
- Compensa tra le parti le spese di lite.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Castelvetro il 20.10.2014

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASTELVETRO

Deposito a Cancelleria il

IL CANCELLIERE

26 NOV. 2014

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Pina Nasello

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASTELVETRO

COME CONSEGNATO ALL'ORIGINALE
Castelvetro il 26/10/2015

IL CANCELLIERE



! AZZ 2
Procedura in cancelleria
24/3/15

Regione Siciliana

Città di Castelvetro

Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I 91022 Castelvetro (Tp)

Tel. 0924-909335

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 12.00 - 14.00 e 15.00 - 18.00

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: VIVONA Vincenzo c/ COMUNE di Castelvetro - Sentenza n° 117/2014
Giudice di Pace di Castelvetro

Al Dirigente del Settore AA.GG.

→ Al Sindaco

Loro Sedi

>>>>


Con la Sentenza indicata in oggetto, depositata in cancelleria il 26.11.2014 notificata al Comune il 10.03.2015, pervenuta a quest'Ufficio il 16.03.2015 di cui si allega copia, il Giudice di Pace, dott.ssa Pina Nasello, in accoglimento delle difese dell'Ente, ha parzialmente accolto la domanda dell'attore, riconoscendo una sua corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso.

L'entità del chiesto risarcimento, pari ad € 5.000,00 oltre accessori, è stato ridotto dal Giudice a soli € 400,00 oltre interessi dalla data del fatto (28.02.012) al soddisfo, per € 22,90, mentre le spese legali sono state interamente compensate.

Data l'esiguità dell'importo riconosciuto all'attore, rilevato che il giudice ha riconosciuto soltanto la parziale responsabilità dell'Ente, non si ritiene opportuno proporre gravame.

Si invita, pertanto, ad adottare i necessari atti amministrativi della somma totale di € 422,90.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo


Proc. 127/leg del 17/03/2015
PERVENUTA IN DATA 26/03/2015

A22.3

Da: dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it

A: avv. franco messina
studio.fmessina@gmail.com

Data mercoledì 1 aprile 2015 - 12:49

Oggetto: VIVONA Vincenzo c/ COMUNE di Castelvetrano - Sent. n° 117/2014 G.d.P. Castelvetrano

Con riferimento alla sentenza in oggetto, notificata al Comune il 10.03.2015, dovendo relazionare all'A.C. in merito all'opportunità di proporre appello e/o predisporre gli atti amministrativi di liquidazione, La invito con la presente a valutare l'opportunità di accettare in via transattiva il pagamento della somma di € 400,00 a definizione della vertenza, rinunciando agli interessi legali quantificati in € 22,90.

In caso di Sua accettazione, il Comune rinuncierebbe ad impugnare la decisione giudiziale.

Ciò consentirebbe anche di accelerare i tempi della liquidazione.

La prego, pertanto, di riscontrare la presente, anche negativamente, a mezzo pec al seguente indirizzo:

dgrimaudo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Cordiali saluti.

avv. Daniela Grimaudo

Prot. Int. uff. Leg. 19.4.147 del 01-04-2015.